

# **TI\_GERICHTE 52.2021.23 vom 25. November 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-11-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2021.23](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2021.23)

FR: TI\_GERICHTE 52.2021.23 du 25 novembre 2020

IT: TI\_GERICHTE 52.2021.23 del 25 novembre 2020

## **Regeste**

Licenza edilizia per la ristrutturazione di uno stabile

## **Erwägungen**

### **E. 2**

) non può essere conteggiata come SUL ma, non diversamente da tutte le altre superfici dei depositi, ripostigli o cantine presenti al pian terreno o al primo piano, va trattata quale superficie accessoria. Ne discende che, l'ampliamento previsto dal progetto non può essere autorizzato, siccome di gran lunga superiore al limite massimo consentito dall'art. 42 cpv. 3 OPT (cfr. tabella per i calcoli secondo il modello dell'ARE, così adattata:  $T1 = 95$ ;  $T3 = 192$ ;  $T3-T1 = 97$ ;  $97:2 = 48.5$ ;  $48.5+7(T4) = 55.5$ ;  $55.5:95 \approx 0.58$  [58%]). Già solo per questo contrasto - non facilmente emendabile mediante una condizione di licenza, poiché implica una riprogettazione dei due piani dell'edificio (cfr. fra tante, STF 1C\_207/2010 del 21 aprile 2011 consid. 4.4, pubbl. in: RtiD II-2011 n. 13; STA 52.2020.45 del 2 settembre 2021 consid. 3.2) - il progetto non può essere autorizzato, così come concluso dal Governo.

### **E. 5**

Dato l'esito non mette conto di esaminare se l'ampliamento esterno previsto al primo piano (chiusura del portico) non si ponga anche in contrasto con l'art. 24 c cpv. 4 LPT, che come visto ammette modifiche all'aspetto esterno solo se il progetto risponde a uno dei criteri alternativi fissati da tale norma. Aspetto sul quale nemmeno le precedenti istanze si sono soffermate. Per la stessa ragione non occorre dilungarsi sulle contestazioni inerenti la cantina o intercapedine a est dell'edificio (conteggiata nella superficie accessoria già esistente al 1° luglio 1972).

### **E. 6.1**

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

### **E. 6.2**

La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, soccombenti (art. 47 cpv. 1 LPAmM), i quali rifonderanno ai vicini resistenti, assistiti da un legale, adeguate ripetibili per questa istanza (art. 49 cpv. 1 LPAmM). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, è posta in solido a carico dei ricorrenti, i quali verseranno complessivamente un identico importo a CO 1, CO 2 e CO 3 a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4.

Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il giudice  
presidente

La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.